



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

LA SICUREZZA NEI CANTIERI D'EMERGENZA

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

LA SICUREZZA NEI CANTIERI D'EMERGENZA / R. SABELLI. - STAMPA. - (2003), pp. 45-54.

Availability:

This version is available at: 2158/28386 since:

Publisher:

ALINEA

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

© copyright ALINEA EDITRICE s. r. l. - Firenze 2003
50144 Firenze, via Pierluigi da Palestrina, 17 / 19 rosso
Tel. +39 55/333428 — Fax +39 55/331013

*tutti i diritti sono riservati:
nessuna parte può essere riprodotta in alcun modo
(compresi fotocopie e microfilms)
senza il permesso scritto dalla Casa Editrice*

[1463]
ISBN 88-8125-720-3

e-mail ordini@alinea. it
info@alinea. it
http://www. alinea. it

IN COPERTINA:
S. Giuliano in Puglia. Terremoto del 31 Ottobre 2002.

Questo quaderno è pubblicato con fondi del Dipartimento di Restauro e conservazione dei beni architettonici dell'Università di Firenze (Progetto di Ricerca su *Restauro Archeologico. Conservazione e manutenzione di manufatti architettonici allo staaio di rudere*, approvato e finanziato dal Miur - ex 40%).

finito di stampare nel settembre 2003

d.t.p.: "Alinea editrice srl" - Firenze
stampa: Genesi Gruppo Editoriale - Città di Castello (Perugia)

INDICE

Massimo Coli Diego Furesi Elisa Livi Riccardo Romeo Jasinski
Francesca Malesani Paolo Malesani Luigi Marino Gianluca Mengozzi
Elena Pecchioni Roberto Sabelli Chiara Tanini Vanessa Bertini
Federica Cacioli Michela Manetti Tiziana Radi

IL RESTAURO DI EMERGENZA

a cura di
Francesca Malesani

ALINEA
EDITRICE

settembre 2003

INDICE

- 7 Presentazione
- 9 L'emergenza
Michela Manetti
- 15 Cataclismi naturali e interventi d'urgenza
Luigi Marino
- 23 Il rilievo di emergenza
Francesca Malesani
- 31 Addestramento degli operatori di cantiere a intervenire in condizioni di emergenza
Vanessa Bertini, Federica Caciolli
- 37 Rilevamento speditivo in emergenza di danni ad edifici in accadimento di eventi calamitosi di natura geologica
Massimo Coli, Chiara Tanini, Elisa Livi, Diego Furesi
- 45 La sicurezza nei cantieri d'emergenza
Roberto Sabelli
- 54 Consolidamento precauzionale in condizioni di emergenza
Tiziana Radi
- 61 Depositi incontrollati di rifiuti e bonifica di siti inquinati: procedure ed intervento
Paolo Malesani
- 70 Interventi di recupero in emergenza realizzati su materiale lapideo
Elena Pecchioni
- 81 Le strategie di difesa d'emergenza dei monumenti coinvolti nei conflitti armati
Gianluca Mengozzi
- 89 La logistica del soccorso
Riccardo Romeo Jasinski
- 95 Il terremoto del Molise (ottobre - novembre 2002)

LA SICUREZZA NEI CANTIERI D'EMERGENZA

Roberto Sabelli

Dipartimento di Restauro e Conservazione dei beni Architettonici dell'Università di Firenze

Premessa

Il restauro e lo scavo archeologico, rientrano in quelle attività che vengono normalmente assimilate, soprattutto dopo l'emanazione delle ultime leggi in materia di appalti pubblici, alle attività soggette alla Merloni-ter ed a tutto ciò che concerne la normativa che regola l'attività edilizia pubblica, sia in fase di progettazione che in fase esecutiva. Pertanto a questa normativa bisogna fare riferimento se si vuole affrontare in modo realistico il problema della sicurezza, sia nei posti di lavoro fissi che nei cosiddetti cantieri temporanei mobili, programmati e d'emergenza.

Il problema della sicurezza nei cantieri è negli ultimi tempi sempre più relazionato al problema della progettazione preventiva. Sappiamo bene, che la prevenzione è sempre meglio che la cura postuma, a danno avvenuto; questo principio è sempre valido, anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

È stata inoltre messa in luce la necessità di individuare misure di tutela che salvaguardino, oltre che la salute dei lavoratori anche l'ambiente esterno, in quanto alcuni episodi hanno dimostrato come sia labile il confine tra fattori di danno legati al processo produttivo e i fattori di danno esterni.

Sicuramente la congruenza della progettazione architettonica con i principi della salvaguardia della salute è un obbligo che non ha bisogno di precisazioni né di chiarimenti. Parimenti però è da sottolineare come, sebbene sforzi e miglioramenti siano stati fatti per rendere più evoluta l'attuale legislazione di riferimento, questa sia ancora sostanzialmente ancorata al principio della "prevenzione oggettiva".

Sotto la spinta delle Normative dell'Unione Europea, in questi ultimi anni, si sta assistendo ad un incremento della ricerca verso i problemi della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori.

La nuova concezione proposta è indirizzata al superamento del concetto di prevenzione e protezione dei rischi rigidamente bloccato in un'ottica tecnico-normativa ed in posizione marginale rispetto al processo costruttivo, a favore di un atteggiamento totalmente diverso di tutela, in cui la ricerca delle ottimali condizioni di lavoro è indirizzata verso una dimensione progettuale organizzativa e gestionale della sicurezza.

Tale dimensione progettuale sfocia nel coinvolgimento dei destinatari delle norme previste, in materia di sicurezza, nella gestione della pratica di applicazione delle stesse.

Si tenta di passare così, da un'azione passiva di attuazione della cosiddetta "prevenzione oggettiva", alla messa in pratica di una politica attiva, da parte dei lavoratori, di partecipazione al processo di messa in sicurezza del luoghi e degli addetti ai lavori.

La partecipazione attiva è tanto più necessaria quanto più imprevedibili e non quantificabili, e quindi soggetti a scelte estemporanee, sono i lavori; caratteristica quasi d'obbligo per i lavori d'emergenza, ovvero i "lavori non programmabili"¹.

Le attività di scavo e di restauro archeologico, compresi gli interventi di emergenza, sono per loro natura, da considerarsi attività edilizia ed in quanto tale soggette al corpus normativo che regolano i cantieri temporanei o mobili:

— D.lg. 494/96 "Direttiva cantieri"

— D.lg. 528/99 "Nuova cantieri"².

Senza sicuramente essere esaustivi, si tenta di fornire un quadro sintetico di quanto previsto dalle nuove leggi in materia di sicurezza, nonché di mettere in luce problematiche e possibili rimedi propri di un cantiere d'emergenza di scavo archeologico e di primo intervento conservativo su strutture e materiali.

¹ Non è scontato che tutti i lavori d'emergenza debbano essere imprevedibili nelle loro categorie di lavorazione; certo l'imprevedibilità è un fattore di elevata consistenza, vista la molteplicità delle possibili evenienze relative all'urgenza, ad esempio: lavori per sottoservizi urbani, eventi sismici, eventi bellici, ritrovamenti fortuiti in lavori con finalità ben lontane dal recupero di manufatti storici, ecc.

² Bisogna sottolineare che le disposizioni della "Nuova cantieri" non sono sufficienti per regolare le molteplici problematiche riguardanti la sicurezza nei cantieri edili, per cui è indispensabile fare riferimento anche alle disposizioni esplicitamente dedicate alla sicurezza nella "Legge Quadro n. 109/94, a sua volta aggiornata dalla "Merloni-ter n. 415/98 ed al suo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 554/99, al D.P.R. n. 34/00 ed al D.M. n. 145/00; è inoltre da sottolineare il recente "Regolamento sui contenuti minimi dei PSC" approvato dal Governo in data 23 maggio 2003.

Il D.lg. n. 494/1996

Il D.lg. n. 494/96 (che ha recepito la direttiva CEE del 24.06.92), punta a coinvolgere nel processo operativo, oltre alle imprese, Committenti, Progettisti e Direzioni Lavori (spesso soggetti coincidenti con il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), mirando all'interazione del loro impegno per la sicurezza nella progettazione e nella realizzazione di qualunque opera edile. Gli strumenti operativi proposti per intervenire nell'iter progettuale ed esecutivo sono il "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (PSC), il "Piano Operativo di Sicurezza" (POS) ed il "Fascicolo" per i lavori successivi sull'opera.

I campi di applicazione

- L'articolo 1) sancisce l'osservanza di tali norme:
- per tutti i "cantieri temporanei o mobili" in quei luoghi cioè in cui si eseguono lavori edili o di ingegneria³;
 - nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese;
 - nei cantieri la cui entità supera i 200 uomini giorno;⁴
 - nei cantieri i cui lavori comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.⁵

Lo scavo ed il restauro archeologico ricadono sicuramente all'interno dei campi di applicazione del D.lg.:

In un cantiere di scavo e di restauro archeologico, infatti, spesso vengono svolti lavori edili, con presenza accanto agli archeologi ed ai restauratori di una o più imprese edili.

³ Dall'Allegato I: Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art.2, lettera A.

Lavori di costruzione, manutenzione riparazione, demolizione conservazione, risanamento, ristrutturazione

⁴ Uomini-giorno: entità presunta rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori per la realizzazione dell'opera.

⁵ Dall'Allegato II. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 11, comma 1:

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

L'entità media di un cantiere facilmente raggiunge i limiti di legge: cinque operatori per cinque giorni per due mesi contano circa 220 uomini-giorno.

Il D.lg. n. 528 /1999

Il D.lg. n. 528/99 "Modifiche ed integrazioni al D.lg. n. 494 /1996 in materia di prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili" modifica, in modo a volte incisivo, molti articoli del D.lg. 494/96, definendo i livelli di responsabilità e gli obblighi dei soggetti protagonisti di un appalto.

I soggetti chiamati in causa nella prevenzione sono:

- *Il committente* soggetto per cui viene realizzata l'opera; nel caso dell'Appalto di Opera Pubblica "è il soggetto con potere decisionale"
- *Il responsabile dei lavori* soggetto incaricato del Committente per la progettazione, l'esecuzione o il controllo dell'esecuzione delle opere; nel caso di Appalto di Opera Pubblica è il "responsabile unico del procedimento: RUP"
- *Il coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione*⁶ soggetto incaricato dal committente della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), della sua attuazione in cantiere e della verifica di idoneità del POS
- *I lavoratori autonomi* soggetti che ricevono incarichi parziali in forma diretta od in subappalto dall'Impresa principale
- *I datori di lavoro* sono i titolari delle Imprese che realizzano l'opera
- *Il responsabile alla sicurezza per l'Impresa* soggetto designato dall'Impresa dell'applicazione del POS in cantiere e del rispetto delle prescrizioni, impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da parte dei dipendenti

⁶ I coordinatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 10):

a) Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia (...), nonché attestazione (...) di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.

b) Diploma universitario in ingegneria, architettura, (...), nonché attestazione (...) di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

(...) I soggetti devono essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni (...) o dall'ISPESL, dall'INAIL (...) dai rispettivi ordini o collegi, dalle università (...)

— *I lavoratori dipendenti* sono i dipendenti delle Imprese che realizzano l'opera e devono attenersi alle prescrizioni loro impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e sono sotto il controllo del responsabile alla sicurezza dell'Impresa.

Senza entrare nello specifico delle competenze del Committente e del Responsabile Unico del Procedimento, si precisano alcuni compiti del *Coordinatore in fase di progettazione*, quali (art. 4):

- evitare i rischi prevedibili, valutare quelli che non possono essere evitati combattendoli alla fonte;
- adattare il lavoro all'uomo, intervenendo sulla organizzazione ed esecuzione dell'opera;
- sensibilizzare i progettisti, favorendo "una cultura" della sicurezza in fase di progetto.

Per svolgere al meglio i suddetti compiti, sarebbe opportuno che il progettista delle opere architettoniche ed il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione coincidessero nel medesimo soggetto; in tal modo difatti risulterebbe estremamente più semplice avere un quadro complessivo della tipologia delle opere previste, come dei tempi di esecuzione e della opportunità di operare più lavorazioni in contemporanea.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per il Direttore dei Lavori ed il *Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*, tra i cui doveri principali si possono ricordare (art. 5):

- verificare con operazioni di controllo e coordinamento l'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza presentato dalle imprese;
- adeguare il piano di sicurezza allo svolgersi dei lavori ed alle sue varianti;
- segnalare al Committente eventuali inosservanze ed inadempienze, proponendo se necessario la sospensione dei lavori o l'allontanamento di singoli lavoratori o la sospensione dei lavori;
- la segnalazione, nel caso di mancati provvedimenti, in caso di pericolo da parte del Committente o del Responsabile di lavori, all'ASL competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Gli strumenti operativi utilizzati nella prevenzione sono:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC),
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS),
- il Fascicolo e la Vigilanza.

Il Piano per la Sicurezza ed il Coordinamento (PSC) dovrà essere consegnato all'Impresa contestualmente al progetto in quanto "*parte integrante del contratto di appalto*" (art. 12 comma 2).

Il piano conterrà :

- l'analisi e valutazione dei rischi che possono verificarsi in cantiere legati anche alle procedure di lavoro ed alle attrezzature in uso;
- le indicazioni relative alle misure di prevenzione e protezione per il rispetto delle norme;
- le misure di coordinamento e pianificazione dei lavori specie se in presenza di più imprese operanti contemporaneamente;
- la valutazione dei costi per la sicurezza;
- il regolamento di cantiere per l'utilizzo di impianti comuni, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;
- una relazione tecnica sui lavori con le relative prescrizioni correlate alla complessità dell'opera.

Il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) è la proposta che l'Impresa avanza, in concordanza con la sua struttura aziendale e la sua organizzazione interna, in materia di sicurezza sul cantiere, dopo aver studiato il Piano per la Sicurezza ed il Coordinamento allegato al contratto.

Il Fascicolo è quel documento con cui viene pianificata l'attività di tutela (e Vigilanza) della sicurezza e della salute del personale incaricato di effettuare le opere di manutenzione prevedibili sull'opera svolta; è chiaro quindi come tale documento finisca per costituire uno strumento essenziale per la vita futura del manufatto.

Nel fascicolo saranno indicate, mediante schede di controllo, la cadenza, la ditta, i rischi potenziali e le attrezzature di sicurezza in esercizio, nonché i dispositivi ausiliari in dotazione per le opere di manutenzione dell'oggetto e del suo intorno.

Appare evidente come i lavori di emergenza possano sfuggire, soprattutto nella programmazione, alle metodiche e tempistiche ritenute ottimali nella progettazione e successiva esecuzione sia di scavi archeologici che di restauri.

Da ciò se ne desumerebbe che, in situazioni d'emergenza, tutto ciò che è previsto dal legislatore appare inadeguato. Continuare a trattare l'emergenza solo come un evento imprevedibile, e pertanto non governabile con gli attuali strumenti normativi e non relazionabile ad alcun "modello" gestionale ed operativo corrente, ci costringe a lavorare sempre o quasi, al di fuori della norma e con maggiori opportunità di rischio per la sicurezza propria, dei lavoratori e dell'ambiente.

Lo scavo archeologico ed il restauro d'emergenza

Abbiamo già detto di come l'attività di scavo è identificabile in un'attività edilizia.

Gli scavi preventivi e programmati favoriranno la redazione dei PSC, mentre non altrettanto potrà dirsi per *gli scavi in condizioni di emergenza*⁷, in cui le percentuali di rischio risulteranno chiaramente maggiori.

Ciò premesso, distinguiamo l'attività di scavo in relazione al suo contesto:

- *in un sito tutelato o in un parco archeologico;*
- *contestualmente ad altra attività edilizia in ambito urbano ed extraurbano.*

Nel primo caso le possibili interferenze con attività lavorative limitrofe si limiteranno a quelle connesse ad eventuali lavori di conservazione e restauro delle strutture in elevato, prossime all'area di intervento archeologico.

Nel caso invece in cui venga eseguito lo scavo contestualmente ad un cantiere edilizio, le interferenze risulteranno inevitabili ed i rischi saranno, in numero ed entità, sempre rapportati alla natura dell'attività edilizia che si sta svolgendo: mentre, ad esempio, in un cantiere stradale una parte dei rischi possono essere connessi alla movimentazione in piano di materiali ed alla presenza di automezzi, in un cantiere edilizio complesso andrebbero

⁷ Volendo essere precisi, qualsiasi scavo archeologico mantiene quel grado di indeterminazione che giustificerebbe l'impossibilità di progettare interventi esecutivi e quindi predisporre le azioni atte a tutelare la sicurezza delle persone e dei luoghi. Questa caratteristica propria della ricerca archeologica, non deve però essere pretesto per non azzardare l'ipotesi dell'evenienza di una situazione difficile che, se supposta, può consentire di operare in modo efficace e sicuro.

considerati anche i rischi legati alla compresenza di gru in movimento o di operai al lavoro su ponteggi prossimi all'area di scavo.

A ciò vanno poi sommati i rischi derivanti dalla presenza di sottoservizi quali linee elettriche, gas, acqua, telefoniche poste in superficie.⁸

Un intervento d'emergenza è quindi un evento possibile ed ammissibile solo nel secondo caso, giacché solo in tali circostanze è possibile incappare in necessità di "lavorazioni non programmate"; nel primo caso un intervento d'emergenza è un'evenienza che si verifica o per cattiva programmazione del personale addetto alla tutela ed alla gestione dei Beni⁹ o a seguito di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali od eventi bellici.

Come fronteggiare l'emergenza?

Alla luce di quanto detto, appare evidente la carenza in Italia di strumenti normativi immediatamente applicabili per operare in condizioni d'emergenza. Senza minimamente voler sottovalutare eventi di assoluta eccezionalità e drammaticità, che possono determinare l'inefficacia parziale o totale di "presidi" preventivi, dobbiamo senz'altro segnalare la difficoltà ad intervenire che i nostri Organi di tutela del patrimonio storico hanno, nell'attuale condizione di inadeguatezza di mezzi. Tale inadeguatezza appare drammatica se si considera la reale consistenza del patrimonio storico conosciuto, e quasi grottesca, se si considera la continua crescita dello stesso, a seguito di scoperte "fortuite".

Non potendo quindi indicare riferimenti normativi certi ed efficaci, l'emergenza deve essere affrontata sulla base studi statistici, per predisporre, alla luce della totalità dei

⁸ Prima di dare inizio a qualsiasi operazione di scavo bisognerà accertarsi che non vi siano attraversamenti di impianti ricorrendo al Catasto cavi o tubi, all'ENEL, AEM, SIP, ITALGAS, ecc. Certamente la cautela non sarà mai troppa, poiché esistono sempre, come ben sappiamo nei nostri centri storici, connessioni a "reti" vecchie, non ancora disabilitate e molte volte il cui tracciato non è ben documentato.

⁹ È auspicabile che in un sito tutelato o in un parco archeologico le possibilità di programmazione degli interventi siano elevate: solo da una cattiva conoscenza del sito che si custodisce e si studia, e da una cattiva o assente programmazione delle azioni di tutela e di ricerca da eseguire, possono sorgere situazioni d'emergenza, tali da indurre ad eseguire lavori in assenza di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) noti e sperimentati, come di un'analisi dei rischi suffragata da esperienze consolidate.

dati disponibili, strumenti operativi, la cui affidabilità sarà tanto maggiore quanto più ampia sarà la loro adattabilità a "casi simili".

La difficoltà di predisporre un PSC in situazioni d'emergenza risiede nel non aver disponibili indicazioni puntuali sulle lavorazioni previste. Fatto che si verificherà puntualmente fintanto che non esisteranno metodologie e strategie d'intervento preventive, nel senso di prevedere, se non l'evento e quindi tentare di prevenirlo, perlomeno la possibilità che tale evento accada, e quindi istruire il personale per intervenire tempestivamente in condizioni di massima sicurezza.

Per parlare in concreto e con fine propositivo, il PSC può essere sostituito, non già da un Piano esecutivo, progettato sulla base di dati certi specifici, ma da una sorta di Piano di Sicurezza Sostitutivo, che dia la possibilità, attraverso schede d'intervento flessibili e messe a punto sulla base di interventi già realizzati, di valutare i rischi connessi alle relative lavorazioni, eseguite in condizioni "d'emergenza".

Appare quindi di vitale importanza che venga predisposto un archivio consultabile di attività, e di rischi connessi ad esse, di scavo archeologico e di restauro, che dia la possibilità di predisporre in tempi reali risposte operative, appoggiandosi all'esperienza maturata in "casi simili".

Ad oggi tutte le schede operative, di cui si fa largo uso nella predisposizione dei PSC, non trattano affatto di lavorazioni attinenti allo scavo archeologico e solo minimamente al restauro.

Negli ultimi tempi, anche a seguito dei requisiti imposti dall'ottenimento della certificazione di Qualità (ISO 9002), molte Imprese e progettisti stanno realizzando schede contenenti "Istruzioni Operative di Lavorazione", per consentire un controllo delle fasi di lavorazione e dei risultati ottenuti.

Uno dei rischi maggiori è sicuramente connesso alle opere cosiddette "provvisoriale" e/o di "puntellamento", che negli interventi d'emergenza rappresentano sicuramente una delle voci di lavorazione sempre ricorrenti; come quello relativo all'utilizzo di mezzi meccanici, che solitamente sono necessari immediatamente dopo qualsiasi evento disastroso.

Un'efficace analisi e valutazione dei rischi può essere effettuata solo disponendo di dati sperimentali certi e veri-

ficati su un' ampia casistica di interventi, che se ben documentati e resi consultabili, alla stregua dei dati che si ottengono in molte discipline scientifiche e che sono subito resi disponibili, possono recare un ottimo servizio per una crescita della disciplina del restauro e per una prevenzione dei rischi derivanti da "lavorazioni non programmate".

Le attività di scavo e di restauro archeologico, compresi gli interventi di emergenza, sono per loro natura, da considerarsi attività edilizia. Esse rientrano pertanto in quelle attività che vengono normalmente assimilate dopo l'emanazione delle ultime leggi in materia di appalti pubblici, alle attività soggette alla Merloni-ter ed a tutto ciò che concerne la normativa sull'attività edilizia, sia in fase di progettazione che in fase esecutiva, per i cantieri temporanei o mobili.

Sicuramente la congruenza della progettazione architettonica con i principi della salvaguardia della salute è un obbligo che non ha bisogno di precisazioni né di chiarimenti. Parimenti però è da sottolineare come, sebbene sforzi e miglioramenti siano stati fatti per rendere più evoluta l'attuale legislazione di riferimento, questa sia ancora sostanzialmente ancorata al principio della "prevenzione oggettiva".

Negli ultimi tempi si cerca di passare da un'azione passiva di attuazione della "prevenzione oggettiva", alla messa in pratica di una politica attiva, da parte dei tecnici e dei lavoratori, di partecipazione al processo di messa in sicurezza del luoghi e degli addetti ai lavori.

La partecipazione attiva è tanto più necessaria quanto più imprevedibili e non quantificabili, e quindi soggetti a scelte estemporanee, sono i lavori: caratteristica quasi d'obbligo per i lavori d'emergenza, ovvero i "lavori non programmabili".